



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

N. 6 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI / ECONOMATO
----------------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - SOSTITUZIONE ARTICOLO 22 RATEIZZAZIONI VERSAMENTI
---------	--

Oggi **sei** del mese di **febbraio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Romanini Maria Teresa	Presente	Bigoni Stefano	Presente
Bigoni Davide	Presente	Albieri Stefano	Presente
Chiodi Diana	Presente	Fraulini Michela	Presente
Trombini Veronica	Presente	Bonazza Gianluca	Assente
Bigoni Irene	Assente	Menegatti Federico	Assente
Mazzotti Antonella	Assente		

Presenti 7 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Mecca Virgilio.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Romanini Maria Teresa nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - SOSTITUZIONE ARTICOLO 22 RATEIZZAZIONI VERSAMENTI
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Maria Teresa Romanini illustra il punto n. 6 all'ordine del giorno.
Nessuno chiede di intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 12 del 15/03/2017, avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni al regolamento entrate tributarie comunali di cui alla deliberazione di C.C. n. 15 del 21/03/16 e n. 36 del 20/06/16”, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento delle entrate tributarie comunali, al fine di poter riscontrare in un unico atto tutte le disposizioni regolamentari previste in materia;

Considerato che si ritiene di dover apportare alcuni correttivi al predetto regolamento, ed in particolare all'articolo 22 in materia di versamenti - rateizzazione di pagamento dei debiti tributari, al fine di renderlo più completo e di definire meglio i criteri per beneficiare della dilazione di pagamento;

Ritenuto di voler proporre la modifica regolamentare, sostituendo il testo dell'articolo 22 con il presente:

Art. 22 – Rateizzazione - Versamenti

1. Il Funzionario Responsabile può concedere, previa attestazione sotto citata, e su richiesta del contribuente che attesti di trovarsi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica o in stato di disagio, e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, previa applicazione degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza di pagamento dell'avviso di accertamento alla data di scadenza di ciascuna rata.

2. La rateizzazione è concessa per importi superiori ad €. 300,00, e l'importo minimo della rata è pari ad €. 100,00 mensili.

La rateizzazione viene concessa:

- fino ad un massimo di 12 rate, per importi fino ad €. 5.000,00;
- fino ad un massimo di 24 rate, per importi superiori ad €. 5.000,00.

3. Il contribuente interessato deve presentare apposita istanza di rateizzazione al Responsabile del Servizio Tributi del Comune, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso e corredata dalla documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti.

4. Il Funzionario Responsabile, esaminata l'istanza di rateizzazione e ritenuta meritevole di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.

5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

il carico non può più essere rateizzato

A titolo esemplificativo:

Si definisce situazione di oggettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari;

- altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito.

Lo stato di disagio può essere riferito alle seguenti situazioni:

1. Anziano con più di 60 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo;
2. Disoccupato iscritto al collocamento;
3. Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
4. Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
5. Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
6. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
7. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
8. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;

A tal fine l'attestazione per il possesso dei suddetti requisiti, per l'ammissione al beneficio, sarà curata dal Servizio Sociale il quale farà riferimento in particolare al vigente regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Al di fuori delle ipotesi sopra riportate, previa attività istruttoria del servizio sociale, la Giunta Comunale può, con propria deliberazione, autorizzare il Responsabile del tributo affinché provveda a disporre il differimento o la sospensione dei termini ordinari di versamento delle entrate tributarie, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 con il quale viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Dato atto che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod. e integraz.;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2- di procedere alla modifica dell'articolo 22 del Regolamento entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2017, sostituendo il testo con il presente:

Art. 22 – Rateizzazione - Versamenti

1. Il Funzionario Responsabile può concedere, previa attestazione sotto citata, e su richiesta del contribuente che attesti di trovarsi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica o in stato di disagio, e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate

mensili, di pari importo, previa applicazione degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza di pagamento dell'avviso di accertamento alla data di scadenza di ciascuna rata.

2. La rateizzazione è concessa per importi superiori ad €. 300,00, e l'importo minimo della rata è pari ad €. 100,00 mensili.

La rateizzazione viene concessa:

- fino ad un massimo di 12 rate, per importi fino ad €. 5.000,00;
- fino ad un massimo di 24 rate, per importi superiori ad €. 5.000,00.

3. Il contribuente interessato deve presentare apposita istanza di rateizzazione al Responsabile del Servizio Tributi del Comune, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso e corredata dalla documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti.

4. Il Funzionario Responsabile, esaminata l'istanza di rateizzazione e ritenuta meritevole di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.

5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

il carico non può più essere rateizzato

A titolo esemplificativo:

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari;
- altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito.

Lo stato di disagio può essere riferito alle seguenti situazioni:

1. Anziano con più di 60 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo;
2. Disoccupato iscritto al collocamento;
3. Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
4. Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
5. Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
6. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
7. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
8. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;

A tal fine l'attestazione per il possesso dei suddetti requisiti, per l'ammissione al beneficio, sarà curata dal Servizio Sociale il quale farà riferimento in particolare al vigente regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Al di fuori delle ipotesi sopra riportate, previa attività istruttoria del servizio sociale, la Giunta Comunale può, con propria deliberazione, autorizzare il Responsabile del tributo affinché provveda a disporre il differimento o la sospensione dei termini ordinari di versamento delle entrate tributarie, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

3- di dare atto che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

4- di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale", ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della L. 147/2013, e ss.mm.ii.;

5- di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione trasparenza del sito internet del Comune di Lagosanto, e nella sezione Statuto e Regolamenti.

6- di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 1 del 15-01-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - SOSTITUZIONE ARTICOLO 22 RATEIZZAZIONI VERSAMENTI
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente del Consiglio
Romanini Maria Teresa**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
Mecca Virgilio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.